

Il biometano e i biocarburanti: uno sguardo d'insieme

di Federico Muzzati*

26 aprile 2022

Sommario: 1. Decarbonizzazione e diritto europeo: obiettivi, ambizioni e basi giuridiche. – 2. Breve genesi storico applicativa del biometano e dei biocarburanti. – 3. La loro fondamentale importanza in un'ottica di circolarità: alcune recenti innovazioni. – 4. I vari tipi di biometano e biocarburanti: applicazioni, effetti benefici e svantaggi. – 5. Un rapido *excursus* sulla regolazione positiva del biometano: stato dell'arte e prospettive *de iure condendo*. – 6. Profili soggettivi: i principali attori coinvolti nel ciclo della filiera. – 7. La necessità di un efficace sistema incentivante e la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. – 8. I certificati di immissione in consumo (CIC).

1. Decarbonizzazione e diritto europeo: obiettivi, ambizioni e basi giuridiche

Rappresenta un fatto notorio l'impellente necessità di ridurre gli inquinanti nocivi emessi nell'ambiente (cfr. gas serra), facendo ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed ecosostenibili (c.d. *green*)¹.

Per raggiungere questo scopo, è necessario soppiantare l'inveterata prassi secolare mediante la quale il fabbisogno energetico viene soddisfatto grazie allo sfruttamento delle fonti fossili².

Negli ultimi anni, alcuni piccoli – ma significativi³ – passi sono stati mossi in

* Praticante avvocato.

¹ A titolo di esempio: energia prodotta sfruttando le risorse naturalmente presenti nell'ambiente, quali il sole ed il vento (eolico e solare), ma non solo (es. geotermia e biocarburanti).

² Basti pensare che i Paesi del G20, coloro che sfruttano le più ingenti quantità di energia al mondo, lo scorso anno, nel 2020, si sono avvalsi quasi esclusivamente di fonti fossili per la produzione di energia (80,2% contro il solo 11,2% proveniente da fonti rinnovabili).

Cfr. REN21, *Renewables 2021 Global Status Report*, p. 30, qui integralmente consultabile: https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf.

È però bene mettere in evidenza come, leggendo il report, nell'anno 2020 si sia assistito a un enorme aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (ora il 29% del *mix* elettrico globale); ciò è però del tutto insufficiente ad avere un impatto tangibile, significativo e percepibile sulla riduzione delle emissioni inquinanti. E, infine, ciò che rattrista di più, è che l'impiego di energia derivante da fonti fossili, nel mondo, rimane la medesima dello scorso decennio.

³ Nel continente europeo, nel 2020, si è raggiunto uno storico traguardo: l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ha superato – seppur di poco (un punto percentuale in più) – la quota di quella ricavata da fonti fossili.

questo verso, anche, e soprattutto, sul versante culturale, avendo sviluppato i singoli individui maggior sensibilità verso tale questione.

Ma, al di là di questo lodevole “*revirement*” del sentimento comune, è necessario che siano gli Stati, e in particolar modo le organizzazioni sovranazionali, quali l’UE, a intervenire con decisione, approntando piani e strategie per ridurre quanto più la quota energetica proveniente da fonti fossili, in favore di energia pulita, ossia prodotta ecosostenibilmente.

Ciò non è affatto semplice, in quanto si devono comporre interessi tra di loro contrapposti, in un complesso modello regolamentare ad incastro⁴, ove compenetrare più esigenze: politiche (*rectius*: geopolitiche), economiche e fiscali (vedasi la tensione – da ciò acuita – tra le *policy* per la creazione di un efficiente mercato unico e quelle nazionali)⁵.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, nel suo discorso di insediamento⁶, il 27 novembre 2019, ha illustrato per la prima volta un ambizioso piano eurounitario, il c.d. *green deal*, la cui *ratio* e fine precipuo è quello di abbattere drasticamente le emissioni di gas serra entro l’anno 2050 (*rectius*: azzerare il quantitativo netto).

Dunque, *in primis* si intende raggiungere la “neutralità climatica”, combattendo il sempre più attuale e drammatico problema del riscaldamento globale, contenendolo entro gli 1,5°, per poter tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, ma anche quella dei vari ecosistemi e la loro biodiversità.

Tutto questo importa notevoli opportunità, cambiamenti e sfide, che se ben sfruttate e colte, permettono di sviluppare un nuovo modello di produzione economica sempre più sostenibile, attento all’ambiente e alla sua salubrità, ma al contempo anche efficace, efficiente e maggiormente produttivo rispetto a quello “tradizionale” conosciuto ad oggi.

V. EGORA-EMBER, *The European Power Sector in 2020, Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition*, p. 4.

Qui integralmente disponibile: https://static.agora-energiawende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf.

⁴ Sulle politiche di decarbonizzazione intraprese dall’UE, v. (*ex multis*): L. AMMANNATI, *La transizione dell’Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile. Tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato*, in *Energia, ambiente e innovazione*, 2/2018, p. 86 ss; L. LIONELLO, *Il green deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione*, in *JusOnline*, 2020; M.C. CARTA, *Il green deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell’ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *Eurojus*, 4/2020, p. 54 ss. e A. MOLITERNI, *Il green deal europeo e le sfide per il diritto all’ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, 1/2021, p. 4 ss. Sul rapporto tra la decarbonizzazione e il PNRR v. T. RONCHETTI, M. MEDUGNO, *Decarbonizzazione e transizione energetica nel PNRR*, in *Ambiente & sviluppo*, n. 10, ottobre 2021, p. 725 ss e M. C. CILIBERTO, “*Il contesto normativo*”, in (a cura di) A. CANCRINI, M. MACCHIA, “*La regolazione dei biocarburanti e del biometano*”, Roma, 2019, p. 17 e ss.

⁵ La *condicio sine qua non* per poter meglio addivenire a ciò, sembra proprio riscontrarsi nella complessa creazione di un efficace ed efficiente modello di *governance* tra la Commissione e gli Stati membri.

⁶ Qui integralmente disponibile: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/president-elect-speech_it.pdf.

Appare del tutto lapalissiano come simili – ma necessarie – ambizioni richiedano una profonda revisione – *ab imis* – dell'organizzazione del lavoro, dei fattori produttivi, dei comportamenti sociali e finanche della struttura operativa dell'Unione Europea stessa.

Infatti, questa è chiamata all'arduo compito di approntare i necessari strumenti all'uopo, tutelando l'ambiente⁷, ma allo stesso tempo promuovendo lo sviluppo e la crescita economica in maniera eguale ed uniforme in tutti gli Stati membri, tenendo conto delle loro peculiarità ed esigenze.

Una delle vie maestre per poter mettere in pratica quanto testè detto, può essere certamente costituita dal rafforzamento del dialogo, interazione, collaborazione e cooperazione tra i vari organi ed istituzioni europee, gli Stati membri e la società civile, in ossequio al principio e criterio di sussidiarietà⁸ orizzontale e verticale⁹.

È importante precisare come, nelle intenzioni della Commissione, il *green deal* non rappresenti solamente un semplice aggiornamento delle politiche ambientali europee già esistenti; esso, infatti, è identificabile come un complesso e variegato insieme di strumenti, in un'ottica ampia, che possano permettere di rendere la società dell'Unione sana e prospera, dotata di un sistema economico moderno, neutralizzando, al contempo, entro il 2050, le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera.

Per addivenire alla costruzione di questo nuovo paradigma ambientale e socioculturale, le basi giuridiche offerte dal diritto europeo, di rango primario, sono molteplici.

Infatti, l'art. 4, par. 2, lett. e) del TFUE colloca le questioni inerenti alla politica ambientale tra le competenze concorrenti, la cui compiuta regolamentazione è contenuta nel titolo XX¹⁰ della medesima convenzione.

L'art. 192, par. 1 del TFUE, stabilisce come si debba ricorrere alla procedura

⁷ Riducendo drasticamente le emissioni inquinanti.

⁸ Si v. – *ex plurimis* – F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994; A. POGGI, *Le autonomie funzionali "tra" sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale*, Milano, 2001; G. COTTURI, *Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia*, Roma, 2001; P. VIVIANA, *Il principio di sussidiarietà "verticale". Attuazioni e prospettive*, Milano, 2002; P. DE CARLI, *Sussidiarietà e governo economico*, Milano, 2002; M. ABRESCIA, *Il principio costituzionale di sussidiarietà*, Bologna, 2005; G. ARENA, *Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all'Italia*, Roma-Bari, 2006; D. DONATI, *Origini, connessioni e interpretazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'ordinamento italiano*, in D. DONATI, A. PACI (a cura di), *Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni*, Bologna, 2010; D. DONATI, *Il paradigma sussidiario. Interpretazioni, estensione, garanzie*, Bologna, 2013; S. CASSESE, *L'aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea*, in *Foro.it*, 1995, V, c. 373, il quale lo descrive come "ambiguo e dotato di almeno trenta diversi significati, programma, formula magica, alibi, mito, epitome della confusione e foglie di fico"; L. VIOLINI, *Il principio di sussidiarietà*, in G. VITTADINI (a cura di), *Sussidiarietà: la riforma possibile*, Milano, 1998; I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà: profili storici e costituzionali*, Napoli, 2003; A. D'ATENA, *Costituzione e principio di sussidiarietà*, in *Quad. cost.*, 2001; P. DE CARLI, *Sussidiarietà e governo economico*, Milano, 2002.

⁹ Si tratta di un principio (*melius*: una modalità di dialogo e collaborazione tra i pubblici poteri e altri soggetti provenienti dal variegato quadro sociale) di rilevanza costituzionale (e eurounitaria).

¹⁰ Rubricato per l'appunto "ambiente".

legislativa ordinaria per l'adozione di atti volti al raggiungimento degli scopi di natura ambientale dell'UE, tra cui quelli sussumibili nell'ampio *genus* della lotta ai cambiamenti climatici.

Infine, non può che non rammentarsi l'art. 175 del TFUE, il quale permette l'adozione di necessari e specifici interventi al di fuori dei fondi a ciò destinati (a finalità strutturale).

In conclusione, si può rilevare come la tutela dell'ambiente rilevi a livello europeo non solo "*ex se*", ma anche e in quanto, quale modalità per la creazione e la tutela di uno spazio commerciale comune sempre più sviluppato, efficiente ed avanzato, al passo con le impellenti e variegate sfide e complessità dei tempi odierni¹¹.

2. Breve genesi storico-applicativa del biometano e dei biocarburanti nell'ordinamento europeo e interno

Alla luce di quanto appena esposto, si può ben comprendere come il tema della decarbonizzazione riguardi anche – e in particolar modo – il settore dei trasporti (pubblici e privati); sorge dunque l'esigenza di ricorrere a forme alternative di alimentazione¹², maggiormente ecosostenibili, e dunque rispettose dell'ambiente, i c.d. biocarburanti¹³.

Prima di andare a trattare maggiormente nello specifico cosa questi rappresentino, come siano nati e quali siano le loro principali applicazioni, sembra del tutto necessitato svolgere alcune brevi considerazioni introduttive, per meglio evidenziare l'impatto che hanno – sull'atmosfera – le emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli nell'Unione Europea.

Prima facie, basti pensare che nel continente europeo, i trasporti coprono quasi un quarto delle emissioni di gas a effetto serra, costituendo inoltre la prima causa di inquinamento nei conglomerati urbani¹⁴.

Ciò che più preoccupa è il dato secondo il quale il fabbisogno energetico della mobilità nell'Unione, venga soddisfatto ancora per oltre il 90% dal petrolio e dai suoi derivati.

¹¹ Tutelare quanto più possibile l'ambiente costituisce oggi una precondizione necessaria per uno sviluppo sempre più equo e sostenibile del modello di funzionamento economico europeo.

¹² Alternative rispetto ai tradizionali carburanti da fonti fossili, quali la benzina e il gasolio.

¹³ Da poter utilizzare come *quid pluris* rispetto all'attuale tentativo di elettrificazione del settore automobilistico.

¹⁴ In Italia, il 92,6% delle emissioni inquinanti di gas serra nell'atmosfera è prodotto dalla circolazione dei veicoli su gomma.

Cfr. Il report dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale) intitolato "*Le emissioni del trasporto stradale in Italia*", presentato da A. BERNETTI, il 16 aprile 2021, ivi integralmente disponibile:

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/evento16apr2021_emissioni_strada.pdf.

Ebbene, partendo da queste rilevazioni, l'UE è impegnata nella definizione di un modello di circolazione dei trasporti a ridotte emissioni di carbonio e inquinanti atmosferici, grazie allo sfruttamento delle risorse naturalmente presenti sul territorio degli Stati membri, quali ad esempio i rifiuti – *et similia* – per la produzione di biocarburanti e biometano¹⁵.

Non è di certo un volere di recente nascita, in quanto, l'attenzione per tali questioni, a livello sovranazionale, trova le proprie fondamenta più di un decennio fa; infatti, l'UE, ha fortemente incoraggiato il ricorso alle fonti rinnovabili, sin dalla Direttiva n. 29 del 2009¹⁶, la cui intitolazione – che disvela chiaramente sin da subito la sua *ratio* e il suo intento – è emblematica: “*sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”.

L'atto *de quo* prevedeva al suo interno un obiettivo di non scarsa rilevanza, ossia il raggiungimento, per ogni Stato membro, entro il 2020, di un impiego di almeno il 10% di energia rinnovabile nei consumi finali di energia nel settore dei trasporti.

Questo *target* è massimamente perseguito grazie all'immissione in consumo di una quota prestabilita di biocarburanti, individuato nel 7% da parte della Direttiva 2015/1513/UE (c.d. ILUC)¹⁷.

Dunque, è fondamentale porre in evidenza sin da ora, come i biocarburanti, e in particolare il biometano costituiscano una notevole opportunità di sviluppo per la riduzione delle emissioni inquinanti, permettendo di addivenire agli obiettivi di decarbonizzazione posti dall'UE.

I biocombustibili vengono prodotti sfruttando il materiale agricolo, gli scarti alimentari, i materiali derivanti dallo smaltimento delle acque reflue e finanche i rifiuti organici, a seguito di un complesso *iter* di raffinazione e purificazione.

Successivamente, si ottiene un gas, che può essere impiegato quale biocarburante per i veicoli a motore, immettendolo nell'esistente rete di distribuzione nazionale.

Questo quadro viene completato dall'affiancamento dell'elettrificazione e ibridazione, in combinato disposto, per azzerare quanto prima le emissioni nocivo-inquinanti.

Viepiù, in realtà, il biometano risulta essere ancor più competitivo, poiché può essere subito impiegato – come *supra* detto – avvalendosi della rete infrastrutturale già esistente.

¹⁵ Tutto ciò in una più ampia ottica di economia avanzata, i cui tasselli fondamentali e condicio sine qua non sono rappresentati dalla decarbonizzazione, e come logico corollario, dalla circolarità.

¹⁶ *Melius*: Direttiva 2009/28/CE, quivi integralmente consultabile: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=SK>.

¹⁷ L'acronimo ILUC sta a significare: *Indirect Land Use Change*. Lo scopo di tale atto legislativo europeo è quello di regolare la concorrenza tra usi energetici e alimentari delle colture utilizzate per la produzione di biocarburanti, promuovendo la diffusione dei c.d. biocarburanti avanzati, prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti o altre materie prime quali alghe o materiali cellulosici e ligno-cellulosici.

La Direttiva è qui integralmente disponibile: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1513>.

Questo vantaggio (e risparmio) risulta essere del tutto dirimente per gli scopi e obiettivi più volte menzionati, e per la diffusione sempre più crescente di questo biocombustibile, permettendo di implementare, parallelamente, le politiche di tutela ambientale e il modello di economia circolare¹⁸.

L'Italia riveste un duplice ruolo; da un lato è uno degli Stati membri dell'Unione, ed è tenuta al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e crescita sostenibile, dall'altro, mira a potenziare il proprio ordinamento domestico per sfruttare la propria filiera agricola e rendersi il più energeticamente indipendente possibile¹⁹.

Il processo di regolamentazione positiva nazionale del biometano (e più in generale dei biocarburanti) si è perfezionato recentemente, con l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, del d.m. 2 marzo 2018²⁰, teleologicamente ordinato alla promozione e incentivo dell'uso dei vari biocarburanti (avanzati) esistenti nel settore dei trasporti²¹.

Si tratta di un modello di regolazione estremamente sofisticato e all'avanguardia, in quanto combina al proprio interno una pluralità di strumenti e tecniche, in grado di miscelare più elementi, quali: incentivi economici, obblighi legali di acquisto e certificati negoziabili da immettere sul mercato avente valore economico.

La Commissione ha ritenuto questo inusuale coacervo compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato, poichè in grado di combinare in maniera equilibrata metodi appartenenti al passato, tipicamente autoritativi, tecniche innovative di mercato, meccanismi tipicamente privatistici e istituti del *command and control*²².

3. La loro fondamentale importanza in un'ottica di circolarità: alcune recenti innovazioni

¹⁸ Sul punto – ossia sul rapporto tra economia circolare e biocarburanti (e biometano) – si tornerà “*funditus*” nel seguente paragrafo.

¹⁹ In quanto, l'Italia, come tutta l'Unione, importa per la quasi totalità del suo fabbisogno, risorse energetiche di cui è sprovvista (e.g. gas) da altri Paesi (quali la Russia o i Paesi arabi). A titolo esemplificativo, oltre il 90% del gas impiegato nell'UE è importato (da Russia, Nord Africa e Nord Europa).

²⁰ Rubricato “*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti*”. È qui integralmente disponibile e consultabile: https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/NORMATIVA/D.M.%20MiSE%202%20marzo%202018.pdf.

²¹ Per scorrere brevemente in rassegna le principali peculiarità del summenzionato decreto, si veda, J. SIMONETTI, “*Biometano e biocarburanti nei trasporti: il nuovo decreto in vigore*”, 23 aprile 2018, in www.nonsoloambiente.it, qui integralmente disponibile: <https://www.nonsoloambiente.it/rinnovabili/biomasse/biometano-biocarburante-decreto>.

²² Si tratta di una strategia di regolazione il cui spirito è ravvisabile nella notevole influenza che si ottiene con l'imposizione di *standard* giustapposti a un efficace ed efficiente meccanismo sanzionatorio.

Come noto, l'aggettivo circolare²³, attagliato ad un modello economico, sta a significare un processo virtuoso, un *modus agendi* commendevole, il cui imperativo categorico è quello di riutilizzare, riparare e dunque reimpiegare, dandogli nuova vita, materiali e prodotti di uso comune e quotidiano.

Di talchè, si ottiene una netta e drastica riduzione del volume di scarti e rifiuti prodotti, in quanto, una volta che un oggetto ha terminato il proprio ciclo vitale, i suoi componenti vengono – qualora sia possibile – reintrodotti nel ciclo economico²⁴.

Ergo, venendo continuamente e ciclicamente rimpiegati – giustapposti e combinati ad altri – producono ulteriore valore.

Questo modo di intendere il ciclo produttivo²⁵ permette di coniare anche un nuovo paradigma, mutando completamente il modo tradizionale con cui si intendono e caratterizzano i beni di largo impiego; non più “usa e getta”, a obsolescenza programmata, destinati a soddisfare solamente un bisogno momentaneo, bensì, costruiti e progettati per essere quanto più efficaci, efficienti e durevoli nel tempo, partendo proprio dall'utilizzazione di materiali altamente sostenibili, innovativi e soprattutto nuovamente impiegabili.

A tutta prima, i vantaggi di un consimile agire, appaiono quanto mai evidenti e finanche molteplici; infatti, in riferimento ed in aderenza ad uno studio compiuto dalla *Ellen MacArthur Foundation*, l'adozione di un modello economico circolare renderebbe possibile la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 48%, entro l'anno 2030²⁶, e come logico corollario, maggiore disponibilità di materie prime, un forte impulso allo sviluppo e alla crescita economica, e dunque la creazione di più posti di lavoro²⁷.

Emblematici, in tal senso, in quanto integrano perfettamente lo spirito e gli obiettivi dell'economia circolare, sono proprio i biocarburanti – così come *supra* inquadrati e brevemente descritti (si v. paragrafo precedente) –, in quanto permettono di produrre energia in maniera sempre più pulita e sostenibile.

L'Italia, su questo specifico punto²⁸, risulta essere stato uno dei Paesi più

²³ Sul tema, si v. – *ex multis* – E. BOMPAN, I. N. BRAMBILLA, *Che cos'è l'economia circolare*, Milano, 2016; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare: sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo*, Milano, 2020, W. R. STAHEL, *The circular economy, a user guide*, Londra, 2019; D. BIANCHI, *Economia circolare in Italia. La filiera del riciclo, asse portante di un'economia senza rifiuti*, Milano, 2019; A. DI STEFANO, M. LEPRATTI, *Economia innovatrice. Perché è imperativo rendere circolari economia, finanza e società*, Milano, 2016.

²⁴ È il caso di cui ci occupa, ad esempio; alcuni scarti della lavorazione alimentare, ovvero sottoprodotti agricoli, vengono utilizzati per produrre carburanti, e dunque energia. Per un contributo squisitamente tecnico, in materia, si v. C. PEREGO, D. BIANCHI, P. POLLESEL, *Economia circolare e carburanti rinnovabili*, in *La Chimica e l'Industria online*, n. 4, luglio/agosto 2021, p. 34 e ss.

²⁵ Una vera e propria rivoluzione culturale.

²⁶ Cfr. <https://ellenmacarthurfoundation.org/publications>.

²⁷ Globalmente, si stima che ciò possa creare due milioni di nuovi posti di lavoro, mentre, in Italia, 190000, entro il 2030.

²⁸ Ossia la produzione e la raffinazione di scarti vegetali – *et similia* – per l'ottenimento di biocarburanti.

all'avanguardia del mondo²⁹, in quanto ha avviato per prima il processo di conversione delle raffinerie in bioraffinerie, nell'anno 2014; la prima ad aver subito tale drastico mutamento e cambio di direzione, è stata la nota raffineria di Venezia, sita a Portomarghera.

In questo solo impianto, vengono trattate – all'incirca – 360000 tonnellate di materie prime di origine biologica ogni anno, mentre, dal 2024, la capacità dovrebbe arrivare sino alle 560000³⁰.

La più recente frontiera vede la progressiva sostituzione degli oli di origine vegetale con quelli derivanti dagli scarti della produzione alimentare, quali oli da cucina, grassi animali e altri sottoprodotti di lavorazione; in particolare, si sta sempre più diffondendo il ricorso all'olio di ricino, grazie allo sfruttamento di terreni agricoli marginali o inutilizzati.

Un fondamentale ruolo per la promozione e la produzione di biocarburanti viene ricoperto dal GSE³¹, il quale, con la firma di alcuni protocolli di intesa³², stratificatisi nel corso degli ultimi anni, ha sostenuto i Comuni italiani e le *multiutility* locali, in un'ottica di leale e reciproca collaborazione, il cui scopo precipuo – e finale – è quello di essere protagonisti attivi – e spinta propulsive – di una fase di nuova prosperità diffusa e sostenibile.

Inoltre, l'emergenza pandemica e la conseguente crisi sanitaria che stanno affliggendo il pianeta da ormai due anni or sono, sembrano aver offerto una nuova opportunità; infatti, uno studio pubblicato lo scorso anno sulla rivista scientifica *Biofuels*³³, ha posto in evidenza la possibilità di riciclare i miliardi di DPI – composti da materiale plastico – utilizzati ogni giorno nel mondo, per proteggersi dal contagio del *Sars-Cov2*, al fine di produrre un particolare tipo di biocarburante sintetico, il c.d. biocrude³⁴.

Secondo una delle coautrici della *ut supra* citata ricerca, *Bhawna Yadav Lamba*, questo metodo di raffinazione, distillazione e riciclo, è uno dei più promettenti e sostenibili³⁵, giacchè rende notevoli quantità di bio-olio, facilmente degradabile,

²⁹ Grazie all'opera di ENI.

³⁰ Un'altra raffineria, trasformata nel 2019, e sempre gestita da ENI, è situata a Gela, ed è una delle più tecnologicamente avanzate del mondo.

³¹ Acronimo di Gestore dei servizi energetici – S.p.a.; si tratta di una società per azioni, nata nel 1999, interamente partecipata dal Ministero delle Economie e delle Finanze, il cui obiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, e l'efficienza energetica. Questa svolge i propri compiti sotto l'indirizzo del succitato Ministero e finanche l'"egida" dell'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), ed è inoltre assoggettata al controllo contabile operato dalla Corte dei Conti.

³² Cfr. <https://www.gse.it/media/economia-circolare-il-gse-al-fianco-degli-operatori-per-rilanciare-la-filiera-del-biometano>.

³³ Qui integralmente consultabile (in lingua inglese): <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17597269.2020.1797350>.

³⁴ Mediante un complesso processo chimico, denominato pirolisi, che permette di abbattere i polimeri ad elevate temperature – tra i 300 e i 400 gradi centigradi – in totale assenza di ossigeno.

³⁵ Specialmente in relazione all'incenerimento.

soddisfacendo così la richiesta sempre maggiore di energia; questo permetterebbe dunque di mitigare gli effetti della recente “crisi energetica”, accelerando e incentivando il processo di transizione energetica *in itinere*³⁶.

In conclusione, in una società – sino ad oggi – improntata sul consumo e lo sfruttamento smodato di qualsivoglia risorsa, promuove e diffondere³⁷ modelli virtuosi di circolarità – tra cui la produzione di biocarburanti³⁸ – sembra essere allo stato attuale un imperativo categorico, oltre che una necessità impellente, improcrastinabile ed inderogabile, per creare un’endiadi vincente tra sviluppo economico e salvaguardia dell’ecosistema³⁹.

4. I vari tipi di biometano e di biocarburanti: applicazioni, effetti benefici e svantaggi

La già citata Direttiva 2009/28/CE, riguardante la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è stata recepita – e importata nell’ordinamento giuridico domestico – mediante il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28⁴⁰.

L’art. 2 del teste citato provvedimento normativo, definisce e inquadra seraficamente il biometano quale “*gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo all’immissione nella rete del gas naturale*”⁴¹.

³⁶ Cfr. AA. VV., *Rifiuti del Covid-19: e se li trasformassimo in biocarburante?*, in *rinnovabili.it*, agosto 2020, qui integralmente disponibile: <https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/rifiuti-del-covid-19-biocarburante/>.

³⁷ *Melius*, sensibilizzare culturalmente il cittadino e l’utente medio che non conosce questo tema e i suoi principi e valori ispiratori.

³⁸ Per rispondere alle richieste energetiche di un mondo sempre più energivoro, ma in maniera pulita, efficiente ed ecosostenibile.

³⁹ Operando un corretto bilanciamento tra queste due esigenze che, apparentemente – e sino ad ora – potrebbero apparire antitetiche, mentre, in realtà, rappresentano un unico “monolite”.

⁴⁰ La cui disposizione di apertura, l’art. 1, sancisce chiaramente le finalità perseguite: “*Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi*”.

⁴¹ Un’altra definizione di biometano è rintracciabile nel D.M. (del Ministero dello sviluppo economico) 2 marzo 2018, il cui art. 1, comma 1, lo definisce come: “*(...) Combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata “Autorità”, con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile*

Dunque, come si è già avuto modo di anticipare, uno degli aspetti di maggior rilevanza, che rendono il biometano strategico e diffusamente impiegabile, è dato dal fatto che questo può essere immesso nelle reti infrastrutturali già esistenti, utilizzate per il trasporto del gas⁴².

Pertanto, le proprie potenzialità sono enormi, in quanto questo è utilizzabile in forma pura, ossia senza il bisogno di porre in essere alcuna miscelazione, ed è in grado di ottimizzare il sistema elettrico, grazie a sistemi di generazione distribuita, in grado di integrarsi con il sistema di dispacciamento⁴³.

Più nello specifico, il biometano, viene generato dal processo di purificazione del biogas, il quale, successivamente a opportuni e prodromici trattamenti chimico-fisici di raffinazione, diviene idoneo alla fase di compressione e all'immissione nella rete del gas naturale.

Inoltre, questo presenta le medesime proprietà e caratteristiche intrinseche del gas naturale di derivazione fossile, ed è, per tale motivo, impiegabile per i medesimi scopi ed usi, quali, ad esempio, il riscaldamento, il funzionamento di apparecchiature da cucina e l'autotrazione⁴⁴.

Un altro notevole vantaggio di questo particolare biocarburante, è riscontrabile nel fattore geografico, in quanto la sua produzione avviene quasi esclusivamente all'interno dei confini dell'Unione Europea, ed è evidente, come la "*vicinitas*", renda molto più semplice, veloce ed agevole la verifica della sua effettiva sostenibilità.

Il già testè menzionato D.M. 2 marzo 2018, perseguendo la propria *ratio* di incentivare l'utilizzo del biometano, predilige il ricorso al biometano c.d. avanzato, prodotto da rifiuti, sottoprodotti e colture di integrazione.

La disposizione di apertura, l'art. 1, lo inquadra e definisce come "*(...) ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche*".

prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche".

⁴² Non abbisogna dunque della costruzione di alcune "opere viarie" nuove, con un notevole risparmio.

⁴³ Riferendosi – *sic et simpliciter* – al tenore letterale dell'art. 2, comma 10 del D.lgs. 79/1999 (rubricato "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recanti norme comuni per il mercato dell'energia elettrica*", *prima facie*, il dispacciamento "*È l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari*".

Per meglio comprendere il fenomeno, è bene rammentare come l'energia elettrica non si possa immagazzinare, e sia perciò necessario generarla, istante per istante, in base al fabbisogno richiesto dall'insieme dei consumatori (famiglie e aziende), di modo che la domanda e l'offerta risultino sempre in equilibrio, garantendo così, la continuità del servizio e la sua sicurezza.

L'attività di gestione dei flussi di energia sulla rete prende il nome di dispacciamento, e si attaglia anche al settore del gas.

Cfr. <https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/glossario/parole/dispacciamento>.

⁴⁴ Come si è posto in luce in apertura, e nei successivi paragrafi, il biometano (e in generale ogni species di biocarburante) può contribuire sensibilmente alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, ed implementare, incentivando sempre di più, modelli virtuosi di economia circolare, tutela ambientale e risparmio delle risorse.

Questo “*favor*” legislativo trova il proprio fondamento e la propria ragione giustificativa, anzitutto, nella piena aderenza, e coerenza, con la disciplina positiva vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, e finanche nella promozione di una sempre più stretta connessione ed integrazione tra le attività agricole tradizionali e la produzione di energia da biomasse⁴⁵.

Dopo aver brevemente descritto i tratti caratterizzanti, la fisionomia, i principali impieghi, benefici e svantaggi di questa particolare *species* di biocarburante, ossia il biometano (avanzato e non avanzato), appare doveroso, per chiudere questo breve quadro e sguardo introduttivo d’insieme, prendere in considerazione gli altri tipi – più diffusi – di biocarburanti⁴⁶.

I più comunemente conosciuti, oggi, sono: il biodiesel⁴⁷, il bioetanolo⁴⁸ e il biogas⁴⁹.

L’utilizzo di tali carburanti alternativi⁵⁰ apporta molteplici profili di vantaggio per la collettività, quali l’aumento della produzione agricola, e dunque dell’impiego nel settore, poiché va ad assommare alla normale richiesta di prodotti agricoli, per la filiera agroalimentare, quella per il loro sfruttamento e trasformazione a fini energetici.

⁴⁵ Ossia materie organiche generate dall’ecosistema (flora e fauna), appositamente trattate per essere utilizzate quali biocombustibili (es. residui di legna da ardere, alghe marine, rifiuti organici urbani e altri).

In ogni caso, anche il biometano “non avanzato”, deve rispettare determinati parametri qualitativi, fissati dall’art. 3 del medesimo D.M., rubricato, per l’appunto “*Qualità e sostenibilità del biometano*”.

⁴⁶ E cioè combustibili estratti e prodotti da materiale organico, in grado di sostituire gli attuali combustibili fossili più diffusi, benzina e gasolio. Possono derivare da sostanze quali: materie prime agricole, biomasse, legno o alghe marine. Per tutte le ragioni sin qui esposte, essendo parte integrante e sostanziale dell’economia circolare, questi sono in grado di rigenerarsi e riprodursi a breve termine.

⁴⁷ È il combustibile per antonomasia, succedaneo del gasolio; appare liquido e trasparente, di colore ambrato, e si ottiene dalla lavorazione dell’olio vegetale (palma o colza). Ha, inoltre, una viscosità molto simile a quella del gasolio per autotrazione.

⁴⁸ Questo è il sostituto vegetale della benzina, e si ottiene tramite il processo di fermentazione di prodotti agricoli estremamente ricchi di zuccheri (glucidi), come le vinacce, i cereali o gli amidacei. È impiegato come additivo della comune benzina verde ovvero per la preparazione di un derivato alto ottanico, l’ETBE (etere etilbutilico).

⁴⁹ Costituisce un particolare tipo di gas ottenuto dalla fermentazione anaerobica degli scarti organici di origine animale o vegetale, ed è in prevalenza composto da metano.

⁵⁰ Finanche i biocarburanti, come si è già *supra* detto per il biometano (in generale, anche quello non avanzato) devono rispettare degli *standard* di sostenibilità per essere contabilizzati nell’ambito degli obiettivi nazionali sanciti dalle già citate Direttive europee 2009/28/CE e 2009/30/CE e consentire l’ammissione ai sottesi e previsti incentivi.

A livello domestico, il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2012, introduce il “Sistema di Certificazione Nazionale della sostenibilità dei biocarburante e dei bioliquidi”.

La *ratio* è quella di garantire che gli operatori economici di cui alla filiera dei biocarburanti e dei bioliquidi, rendano le necessarie informazioni alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e i dati di rilevanza sociale e ambientale, al fine di accertare la loro attendibilità – mediante uno scrupoloso livello di verifica indipendente –.

Tutti gli operatori del settore sono tenuti ad approntare un modello di gestione inerente alla già menzionata documentazione; esso deve essere costituito da tutti i dati e gli *iter* che consentano di avere sempre a disposizione tutto ciò che riguarda un prodotto.

Inoltre, il ricorso ad essi, contribuisce ad abbattere le emissioni di agenti inquinanti nell'atmosfera, e a ridurre l'impatto ambientale, in quanto la loro origine naturale li rende perfettamente riassorbibili, e permette financo di divenire maggiormente energeticamente indipendenti, non dovendo ricorrere all'importazioni di massicce quantità di petrolio dai Paesi esteri.

Infine, i biocarburanti contribuiscono ad implementare quanto più il principio di sostenibilità ambientale, essendo estraibili all'infinito, senza vincoli di stoccaggio, mentre, per converso, com'è noto, il principale problema dei carburanti di derivazione fossile è proprio questo, ossia la loro finitezza, poiché vincolati dai quantitativi presenti nelle riserve di petrolio, destinate ad esaurirsi nel tempo⁵¹.

Come ogni fenomeno però, anche questi presentano alcune criticità e potenziali lati negativi, che in una compiuta, doverosa e corretta analisi costi/benefici, non possono non essere presi in considerazione.

In primis, la principale e più ricorrente negatività che può riscontrarsi in relazione ad essi, è quella del rincaro dei prodotti alimentari, stante il fatto che i biocarburanti di prima generazione vengono originati da materie prime, che, come fattore di produzione base, vedono, inevitabilmente, il terreno agricolo.

In secundis, e in conclusione, non meno degno di merito e ampia considerazione, è il tema della deforestazione ambientale; in molti Paesi, specialmente quelli in via di sviluppo, per la coltivazione di nuovi appezzamenti, si disboscano completamente interi settori forestali, con chiari e notevoli *vulnus* per il pianeta, poiché, la riduzione di spazi verdi, riduce la capacità di assorbimento di anidride carbonica, acuendo ed aggravando ancor di più i fenomeni dell'effetto serra e del connesso riscaldamento globale⁵².

5. Un rapido *excursus* sulla regolazione positiva del biometano: stato dell'arte e prospettive *de iure condendo*

Per ciò che concerne la disciplina positiva del biometano – a cui si è già fatto cenno, sommariamente, nei precedenti paragrafi – una delle fonti principe in materia è il D.lgs. del 3 marzo 2011, n. 28⁵³.

⁵¹ Si tratta di risorse – che per la loro natura e fisionomia – non sono riproducibili, nuovamente sfruttabili ovvero riciclabili.

⁵² Il c.d. *global warming*.

⁵³ Il quale, si ricorda, recepisce la Direttiva europea 2009/28/CE.

In nuce, l'art. 21⁵⁴ stabilisce differenti modalità di incentivazione⁵⁵ in relazione a quello⁵⁶ immesso nella rete del gas naturale.

Si tratta, più nello specifico, dell'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, qualora il biometano venga introdotto nella rete, ed utilizzato – rispettando le regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale – all'interno di impianti di cogenerazione ad alto rendimento⁵⁷; del rilascio di certificati di immissione in consumo (c.d. "CIC") ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater*, comma 1, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2; ed infine, uno specifico incentivo di durata e valore.

Per dare attuazione al decreto *de quo* è stato emanato un decreto interministeriale, del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 dicembre 2013, recante "*Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale*".

Tale atto normativo regola specifiche e differenziate modalità di incentivazione, a seconda che il biometano sia:

- a) immesso nella rete del gas naturale senza una specifica destinazione d'uso (art. 3);
- b) destinato al consumo nel settore dei trasporti (art. 4);
- c) utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5).

È bene però porre in evidenza, come, seppure l'intento fosse meritorio, questo *corpus* non abbia sortito gli effetti sperati e desiderati, in termini di realizzazioni di impianti di produzione di biometano.

⁵⁴ 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5.

⁵⁵ Uno dei tratti e aspetti salienti dell'intervento legislativo, che si tratterà – *funditus* – nel §7.

⁵⁶ Il biometano.

⁵⁷ La cogenerazione è definibile come la produzione combinata di energia meccanica (convertita poi in elettrica da un alternatore) e termica, che può essere usata per cedere calore, come nel caso del teleriscaldamento, ovvero per generare raffrescamento (vedasi impianti frigoriferi ad assorbimento). Ciò garantisce un notevole risparmio, evitando una inutile e dannosa dissipazione energetica.

Se a ciò si somma il fatto che, l'Italia ha raggiunto – in anticipo – gli obiettivi minimi, richiesti dall'Unione Europea – entro l'anno 2020 – nell'ambito delle fonti rinnovabili complessive e di quelle elettriche, per converso, si pone in ritardo per ciò che concerne i *target* europei in materia di mobilità sostenibile.

Per sopperire a tale *deficit*, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto necessario intervenire con l'emanazione del decreto ministeriale del 2 marzo 2018, al fine di promuovere l'utilizzo del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti⁵⁸.

L'anima e l'essenza più pura del decreto è quella di incentivare il ricorso alle fonti rinnovabili nel testè detto ambito, anche mediante la creazione di iniziative di economia circolare e di gestione savia e virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli⁵⁹.

In conclusione, appare corretto svolgere alcune concise riflessioni e ipotesi propositive, in relazione a futuri ed auspicabili interventi positivi, per accelerare il più possibile il processo di transizione energetica, sfruttando, come chiave di volta, il fondamentale apporto che i biocarburanti (in particolar modo il biometano, specie quello avanzato), se impiegati e diffusi a dovere, possono fornire alla causa.

L'attuale crisi sanitaria, causata dall'evento pandemico sviluppatosi ormai due anni orsono, può costituire un *tipping point*⁶⁰ da sfruttare necessariamente per mutare, non solo a livello legislativo⁶¹, quanto soprattutto a livello culturale, l'attuale *forma*

⁵⁸ Mentre, rinvia per i restanti usi ad un successivo decreto di aggiornamento, da emanare in seguito al raggiungimento degli obiettivi in ambito di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

⁵⁹ Ivi si riportano, in breve, le principali misure previste per la diffusione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati.

Vengono introdotte le "garanzie di origine" del biometano immesso nella rete del gas naturale senza specifica destinazione d'uso. Tale strumento ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete.

Inoltre, *ex art. 4*, viene istituito e tenuto presso il GSE S.p.A. (d'ora in poi, solo GSE), il registro nazionale delle garanzie di origine del biometano.

Inoltre, l'*art. 5* prevede che il GSE rilasci al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale, la cui destinazione è quella dei trasporti nel territorio italiano, un *quantum* di CIC di biocarburanti, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014.

In relazione al biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale, e destinato al settore del trasporto, a norma dell'*art. 6*, il GSE, su richiesta dei produttori, ritiri il biometano avanzato ai prezzi e alle condizioni stabilite dal decreto; viene, vieppiù, riconosciuto al produttore il valore dei CIC corrispondenti, corredati dalle loro corrispondenti ed eventuali maggiorazioni.

Ex art. 7, il GSE, su domanda dei produttori di biocarburanti avanzati differenti dal biometano, riconosce agli stessi, il valore dei corrispondenti CIC.

Infine, l'*art. 8* stabilisce forme di incentivazione nel caso in cui il biometano venga prodotto da impianti a biogas esistenti che, in seguito alla data di entrata in vigore del D.M. del 2 marzo 2018, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente ovvero parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano.

⁶⁰ Un punto di non ritorno, oltre il quale, il cambiamento, oltre ad essere necessitato, diviene inarrestabile.

⁶¹ Ove si potrebbe intervenire con un'opera di riordino sistematica della scarsa e frammentaria disciplina positiva esistente, e ricorrere a fonti di rango superiore rispetto ai settoriali decreti ministeriali e interministeriali.

mentis e paradigma energetico, sostituendo, man mano, i combustibili fossili con alternative ecosostenibili quali i biocarburanti.

Una possibile soluzione e strategia, potrebbe essere quella di rendere ancor più appetibili le riconversioni degli impianti a biogas che producono energia elettrica, mediante un sistema di incentivazione realmente efficace, già presente⁶², ma che come accade sovente nell'*id quod plerumque accidit*, non riesce ad inverare pienamente il suo scopo finale e a riflettersi pienamente nella realtà concreta⁶³.

Inoltre, e in conclusione, un altro intervento – non meramente normativo – che potrebbe accrescere l'importanza dei biocarburanti e di tutte le altre forme di energia prodotte da fonti rinnovabili e sostenibili, si potrebbe rintracciare nell'organizzazione di eventi atti a rendere sempre più edotti e consapevoli i cittadini del fatto che, oltre al mondo del fossile, v'è un universo parallelo, che presto li soppianderà, tutto da esplorare e comprendere, dalle enormi potenzialità⁶⁴.

6. Profili soggettivi: i principali attori coinvolti nel ciclo della filiera

Soffermandosi sul dato soggettivo, ossia prendendo in considerazione i più importanti operatori (*melius*: soggetti) che si contendono la scena nel settore del biometano⁶⁵, si noterà sin da subito come un ruolo nevralgico viene ricoperto dal GSE, oltre che dai c.d. soggetti obbligati, dai produttori, dall'ARERA⁶⁶ e infine dal comitato tecnico consultivo dei biocarburanti.

Il primo è incaricato di compiti e funzioni⁶⁷ di notevole rilevanza, in quanto – *in primis* – riceve, da parte del produttore di biometano (avanzato o non, o di altro

⁶² Ed è stato brevemente descritto all'interno di questo paragrafo.

⁶³ Sul tema si svolgeranno poi alcune riflessioni più approfondite nel seguito della trattazione.

⁶⁴ Oltre ad un accrescimento della sensibilità collettiva sul tema, appare fondamentale rendere sempre più convenienti i biocarburanti ed il biometano, in luogo delle comuni e, ancor oggi, assai diffuse, fonti fossili, anche sul piano tributario, tanto per le imprese, quanto per i cittadini.

⁶⁵ Avanzato e non, e di tutti gli altri tipi di biocarburanti.

⁶⁶ L'autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente attua attività di regolazione e controllo nei vari ambiti dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo di rifiuti e del telecalore.

È stata istituita con la l. 481/1995 (recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*"), e come ben noto, riveste la categoria giuridica di autorità indipendente (c.d. authority), il cui scopo precipuo è quello di garantire e promuovere la concorrenzialità e l'efficienza nei servizi di pubblica utilità, tutelando gli interessi degli utenti e dei consumatori finali.

Fornisce inoltre attività di carattere consultivo e di segnalazione al Parlamento e al Governo, financo ai fini di definizione, recepimento ed attuazione della normativa eurounitaria.

Per ciò che concerne la sua composizione e la sua *governance*, questa riveste la forma di organo collegiale, composto da un Presidente e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, che restano in carica per sette anni, non rinnovabili.

⁶⁷ Prettamente tecnici.

biocarburante)⁶⁸ la domanda⁶⁹ per il riconoscimento della relativa qualifica del proprio impianto⁷⁰ per poter accedere alle disposizioni di cui al già visto e citato D.M. del 2 marzo 2018.

Avendo riguardo allo stato di avanzamento nella realizzazione dell'impianto, la richiesta può essere a progetto, se l'impianto non risulta ancora in esercizio, ovvero in esercizio, se l'impianto di cui trattasi è già entrato in funzione.

Nel caso di impianti di biometano avanzato la domanda deve presentare – *ad adiuvandum* – ulteriori requisiti⁷¹ rispetto a quella per le altre specie di biocarburanti e bioliquidi, e deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dal *dies a quo* di avvio dell'impianto, pena l'inammissibilità.

Infine, il GSE, dopo aver ricevuto tutto quanto richiesto dal decreto, e summenzionato, svolge – all'uopo – un'istruttoria, per verificare, valutare ed analizzare quanto gli è stato sottoposto, e successivamente provvede a comunicare l'esito al produttore, con provvedimento espresso, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I c.d. soggetti obbligati, regolati dall'art. 2 del D.M. del 10 ottobre 2014⁷², che

⁶⁸ Secondo l'art. 1, comma 5 del D.M. 2 marzo 2018, il produttore di biometano è “*Il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano*”. Rientrano nell'anzidetta definizione financo “*I soggetti investitori che realizzano gli impianti di produzione del biometano e congiuntamente o disgiuntamente gli impianti di liquefazione del biometano e gli impianti di distribuzione del gas naturale compresso o liquido, operandoli in forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle materie prime da processare ai fini della produzione del biometano. I soggetti investitori devono essere titolari delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano*”.

⁶⁹ La quale deve essere corredata di tutta la documentazione indicata nel decreto e nelle procedure applicative per i compiti affidati al GSE dallo stesso (decreto). Successivamente, deve essere inoltrata telematicamente, mediante il portale appositamente predisposto dal GSE. L'ottenimento della qualifica è propedeutica, e *conditio sine qua non*, per l'accesso agli incentivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto.

⁷⁰ Ex art. 9 del D.M. del 2 marzo 2018, il quale prevede il contenuto minimo della domanda, nei seguenti termini: a) *soggetto produttore*; b) *ubicazione e tipologia dell'impianto*; c) *gli estremi del titolo autorizzativo o sua richiesta presentata all'autorità competente e materie prime utilizzate*; d) *tecnologia utilizzata*; e) *capacità produttiva e destinazione della produzione, eventualmente comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, intesa come previsto dall'art. 1, comma 3*; f) *data di entrata in esercizio effettiva o presunta*; g) *producibilità attesa*; h) *stima della quantificazione degli autoconsumi previsti*; i) *tipo di meccanismo richiesto*; j) *data di decorrenza del periodo di rilascio dei CIC*; k) *categoria di intervento*; l) *modalità di collegamento alla rete del gas naturale*; m) *programmazione mensile delle forniture*.

⁷¹ Si tratta di: a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie a valutare la tipologia di impianto; b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura, di produzione e di immissione in rete del biometano (qualità, quantità e odorizzazione ove previsto), nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dei CIC spettanti; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 marzo 2018 ai fini del riconoscimento dei CIC e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, e nel caso di impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione alla rete.

⁷² Il quale ha aggiornato i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione con cui vengono immessi al consumo i biocarburanti (avanzati e non).

immettono in consumo benzina e gasolio, hanno, invece, altresì, l'imperativo cogente di immettere in commercio anche un quantitativo di biocarburanti, definito in quota percentuale, sul totale di carburanti fossili da loro prodotti nello stesso anno solare⁷³.

Questi⁷⁴, sono tenuti a comunicare al GSE, entro il termine del mese di gennaio di ciascun anno, i quantitativi complessivi⁷⁵ di benzina, gasolio, e *a latere*, di biocarburanti e biocarburanti avanzati, immessi in consumo il precedente anno.

Basandosi sulle testè elencate comunicazioni, il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia i CIC ai soggetti obbligati, qualora questi abbiano immesso effettivamente in consumo biocarburanti e abbiano adempiuto al versamento di quanto dovuto allo stesso Gestore per gli oneri da questo affrontati per lo svolgimento di attività di gestione, di verifica e di controllo, riferentesi ai meccanismi di incentivazione e sostegno.

Come si è *ut supra* delucidato, i produttori di biometano (avanzato e non) e di biocarburanti, per essere ammessi ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. del 2 marzo 2018, devono aver ottenuto dal GSE il riconoscimento della qualifica dei propri impianti produttivi.

In ossequio al disposto letterale dell'art. 10⁷⁶, l'accesso agli incentivi viene consentito nel limite della produzione annua di biocarburanti (che non deve superare le 150000 tonnellate).

Conditio sine qua non per l'ottenimento delle incentivazioni, da parte dei produttori, è dato dai contratti di fornitura di biometano e dalle relative fatturazioni; infatti, vige l'obbligo di fornire al GSE, oltre alle copie dei contratti di fornitura, anche i dati a consuntivo, mensili, del biometano effettivamente venduto.

Viepiù, il titolare dell'impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per mezzo del produttore di biometano, "*ha l'obbligo altresì di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese*"⁷⁷.

ARERA, svolge un fondamentale ruolo anche in questo "recente" settore, sempre più in espansione, poiché con un proprio atto tipico, una delibera⁷⁸, recante "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale", ha delineato le modalità di ritiro del biometano avanzato⁷⁹ da parte del GSE.

⁷³ Sulla base delle formule indicate dall'art. 3, comma 3 dell'anzidetto decreto.

⁷⁴ I soggetti obbligati.

⁷⁵ Espressi in Gcal (acronimo di Gigacalorie).

⁷⁶ Del predetto decreto.

⁷⁷ Art. 5, comma 2 del D.M. 2 marzo 2018.

⁷⁸ Delibera 210/2015/R/gas (e s.m.i.), ivi integralmente consultabile: <https://www.arera.it/allegati/docs/15/210-15.pdf>.

⁷⁹ A norma dell'art. 6 del decreto, su domanda dei produttori di biometano avanzato, il GSE ritira quello immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nel quantitativo massimo sancito dall'art. 3, comma 3 del D.M. 10 ottobre 2014.

In ossequio all'art. 9, comma 3 della sopracitata delibera⁸⁰, il GSE è vincolato alla vendita a condizioni di mercato, anche mediante procedure di tipo concorsuale, di tutto il biometano ritirato dagli aventi diritto, nel rispetto di modalità che permettano la minimizzazione delle differenze positive tra i costi affrontati per il ritiro e i ricavi ottenuti dalla sua vendita.

Infine, a conclusione di questa breve panoramica soggettiva, uno specifico soggetto *ad hoc* è stato istituito sulla scorta dell'art. 33, comma 5-*sexies*, del D.lgs. 28/2011 (e s.m.i.), con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 20 dicembre 2012, presso lo stesso Ministero; si tratta del Comitato tecnico consultivo biocarburanti per l'esercizio delle competenze gestionali ed operative del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti⁸¹.

Per quanto riguarda la sua composizione, tale organo è formato da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze e del GSE.

Le proprie attribuzioni, prerogative e compiti, hanno natura di attività di controllo, e sono dirette alla verifica del rispetto dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, *ex art. 7, comma 3 del D.M. del 10 ottobre 2014*⁸², alla valutazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, e degli obblighi di informazione sulla materia prima messa a disposizione ovvero ceduta per la produzione dei biocarburanti.

Come si è poc'anzi anticipato, a supporto del Comitato, il GSE⁸³ svolge tutte le azioni necessarie alla verifica circa il rispetto delle disposizioni riguardanti l'immissione in consumo dei biocarburanti, la sostenibilità, e infine, la coerenza con quanto comunicato allo stesso da parte degli operatori.

7. La necessità di un efficace sistema incentivante e la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato

La *ratio* delle disposizioni euronitarie inerenti al tema degli aiuti di Stato è quella di creare le condizioni necessarie affinché il mercato dell'Unione sia quanto più possibile impregnato dal principio di concorrenzialità, tutelando, però, al contempo, in

⁸⁰ Il GSE è tenuto a vendere a condizioni di mercato, anche per il tramite di procedure concorsuali, tutto il biometano ritirato dai produttori aventi diritto secondo modalità che favoriscono la minimizzazione delle differenze positive di cui al precedente comma 9.2.

⁸¹ Queste competenze sono attribuite, a partire dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita avvalendosi anche del GSE.

⁸² Che prevede come il Comitato ponga in essere controlli, finanche ispettivi nei confronti dei soggetti obbligati e degli altri operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti.

⁸³ Che, come si è detto, è anche uno dei componenti del Comitato.

maniera adeguata, tutti i soggetti economici che vi prendono parte, e più in generale, la collettività nel suo complesso.

Questo, in via ideale ed astratta, idealtipica, poiché, com'è ben noto, non sempre i mercati concorrenziali sono in grado di produrre risultati efficienti in termini di produttività, prezzi e sfruttamento delle risorse inserite al loro interno, creando, in alcuni casi, "vulnus" – socio/economici – a talune parti.

Per far fronte a questi notevoli inconvenienti, ove l'assetto puramente concorrenziale, di fatto, fallisce, si rendono necessari opportuni interventi esterni da parte degli Stati, al fine di reindirizzare, ovvero correggere le dinamiche del mercato.

Quanto appena detto viene espresso – *claris verbis* – dall'art. 107, par.1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale, in linea generale, stabilisce il divieto di aiuti di Stato, per evitare che questi possano falsare la concorrenza, incidendo finanche sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, in modo del tutto contrario all'interesse comune.

Come ogni disposizione lungimirante, però, vengono previste e tollerate alcune ipotesi di deroga, individuate dal paragrafo successivo (il 2), ritenute – *ipso iure* – compatibili con il mercato comune dell'Unione⁸⁴, mentre, il paragrafo 3, sancisce altre tipologie di aiuti che la Commissione può valutare discrezionalmente.

In nuce, in riferimento all'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE, sono da considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

In questa cornice generale, si viene ad inserire il settore dell'energia, particolarmente sensibile, in quanto, soventemente richiede politiche economiche *ad hoc* per orientarne, guidarne e direzionarne lo sviluppo; basti pensare ai temi dell'efficienza energetica, dell'innovazione, della tutela e della sostenibilità ambientale.

Questa necessità trova il suo fondamento anche in ragione del fatto che, in questo ambito, vi sono numerose esternalità positive e negative, ovvero asimmetrie informative, le quali non permettono ai produttori, o ai consumatori, di compiere scelte che siano improntate verso soluzioni di piena efficienza.

La stessa Commissione ha chiarito, con la Comunicazione recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"⁸⁵ come l'intervento degli Stati a favore della tutela dell'ambiente e diretti al perseguimento degli obiettivi in materia energetica, sono da considerarsi compatibili con il dettato normativo di cui all'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE, se sono in grado di contribuire ai *target* energetici e ambientali dell'Unione, senza che alterino in maniera negativa le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria all'interesse comune.

⁸⁴ Vige, comunque, in ogni caso, l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione.

⁸⁵ 2014/C200/01.

In altre parole, gli aiuti erogati a favore dell'energia e dell'ambiente, si pongono in aderenza alla disciplina europea, e ai suoi principi generali, e non si pongono in contrasto con il mercato interno, solamente se apportano – *de facto* – un concreto e tangibile effetto incentivante.

Ciò, precisa la Commissione, avviene qualora l'aiuto stimoli il beneficiario a mutare il proprio comportamento abituale, di talchè lo induca a garantire un livello maggiore di tutela dell'ambiente ovvero a rendere migliore il funzionamento del mercato dell'energia, ovvero a indurre un comportamento che – *a contrariis* – non si sarebbe mai verificato senza un aiuto esterno.

In più, gli incentivi concessi per incrementare gli investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, vengono equiparati alle altre forme di aiuto per il raggiungimento di obiettivi ambientali ai fini dell'applicazione delle condizioni di compatibilità con il mercato comune⁸⁶.

In conclusione, com'è stato sapientemente evidenziato⁸⁷, il riferimento e l'applicazione delle condizioni di compatibilità sancite dalla Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente⁸⁸, potrebbe avere – il desiderato e sperato effetto – di favorire, nei prossimi anni, un processo di armonizzazione sostanziale dei caratteri dei regimi di sostegno adottati dai vari Stati

⁸⁶ È bene precisare come la Commissione differenzi gli aiuti concessi in base alla funzione che questi svolgono, mostrando di privilegiare nettamente le misure di sostegno ed incentivo che si realizzino all'interno del meccanismo di mercato.

Inoltre, quelli erogati per accrescere gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili vengono ritenuti equipollenti a quelli previsti per il perseguimento di obiettivi ambientali ai fini dell'applicazione delle condizioni di compatibilità con il mercato comune.

In relazione invece agli aiuti concessi per il funzionamento degli impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili, vige il necessario rispetto di ulteriori criteri addizionali, volti ad assicurare l'esposizione dei beneficiari ai rischi del mercato.

Nel periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari al 5% della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Dal 1° gennaio 2016, tutti i nuovi regimi di aiuto e le relative misure dovranno essere ammessi solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative: a) gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato con il quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato; b) i beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento, a meno che non esistano mercati infra-giornalieri liquidi; c) sono adottate misure volte a garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica a prezzi negativi. Dal 1° gennaio 2017, gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, salvo che gli Stati membri dimostrino le seguenti condizioni: a) l'ammissibilità è circoscritta a un solo o a un numero limitato di progetti o siti; b) una procedura di gara richiederebbe un livello di sostegno maggiore per evitare comportamenti strategici in sede di gara; c) una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti.

⁸⁷ Cfr. T. M. MOSCHETTA, "I regimi nazionali di sostegno all'energia prodotta da fonti rinnovabili: questioni di coerenza con i principi del mercato comune dell'Unione Europea", in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2/2015, p. 94 e ss.

⁸⁸ Per un *focus* e un quadro d'insieme più specifico ed ampio sulle disposizioni domestiche – compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato – che incentivano la produzione e l'immissione in consumo di biometano e biocarburanti (anche impiegato nel settore dell'autotrazione), si v. A. MASCOLO, in (a cura di) A. CANCRINI, M. MACCHIA, *La regolazione dei biocarburanti e del biometano*, op. cit., p. 32 e ss.

membri, e finanche, un progressivo e graduale superamento della dimensione nazionale delle forme d'aiuto da essi previste, in un'ottica – teleologicamente improntata – ad una sempre maggiore “europeizzazione” dei regimi di sostegno a favore del mercato energetico.

8. I certificati di immissione in consumo (CIC)

Dopo aver enunciato e compreso, seppur in breve, nel precedente paragrafo, la necessità di un efficace sistema incentivante in riferimento alle fonti rinnovabili⁸⁹, da parte degli Stati membri, compatibili con il diritto europeo, appare necessitato, per ragioni di coerenza logica e sistematica, prendere infine, in considerazione, una particolare *species* di incentivo, i c.d. certificati di immissione in consumo (CIC)⁹⁰.

Questi, rappresentano, una modalità specifica di incentivo alla produzione e all'immissione in consumo di biocarburanti, prevista per la prima volta dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013 (in attuazione del D.lgs. n.28, del 3 marzo 2011) e recentemente integrata e riformata dal – già innumerevoli volte citato e considerato – D.M. del 2 marzo 2018, il quale ne ha precisato i presupposti, le finalità, le modalità di immissione, e infine, i soggetti interessati.

Tale meccanismo incentivante, costituisce il baricentro, e la modalità privilegiata e cardinale, su cui si basa il sistema di aiuti al mercato dell'energia e dell'ambiente, e la sua disciplina pratico-applicativa si bipartisce, a seconda che afferisca all'immissione – di biometano – nella rete del gas naturale con destinazione specifica nell'ambito dei trasporti (art. 5 del D.M. del 2 marzo 2018), ovvero che si tratti di biometano avanzato (art. 6 del D.M. del 2 marzo 2018).

Sotto il profilo definitorio, i CIC possono essere descritti quali certificati che attestino l'immissione in consumo – nel settore dei trasporti – di biocarburanti sostenibili, compreso il biometano, al fine di adempiere all'obbligo di cui al D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito (con modificazioni) in legge, dalla l. 11 marzo 2006, n. 81 e s.m.i.⁹¹.

Dunque, ai sensi di tale atto normativo, è stabilito come i soggetti che immettano in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti fossili⁹², destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno, finanche, l'obbligo di immettere in consumo, sul territorio nazionale, una quota parte, minima, di biocarburanti, tra cui il biometano, e

⁸⁹ Nel caso di specie, riferentesi al biometano e più in generale ai biocarburanti.

⁹⁰ Che sono già stati nominati, seppur in via incidentale, nei precedenti paragrafi. Per una visione più completa del tema, v. G. PASSINO, in *op. ult. cit.*, p. 73 e ss.

⁹¹ Rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”, e ivi integralmente disponibile e consultabile: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-11;81!vig>.

⁹² Ergo, non rinnovabili.

di altri carburanti rinnovabili, nonché di combustibili sintetici, purché ricavati esclusivamente da biomasse.

Peraltro, è altresì stabilito che i suddetti soggetti, possano assolvere al sopraenunciato obbligo anche tramite l'acquisto, in tutto, ovvero in parte, dell'equivalente quota, o dei relativi diritti, da altri operatori del settore.

Detta in altri termini, i c.d. obbligati che non abbiano provveduto alla miscelazione fisica, e dunque all'immissione in consumo di biometano ovvero biocarburanti⁹³, potranno parimenti assolvere al predetto obbligo acquistando i CIC dai produttori di biometano che ne detengano in eccedenza, in quanto hanno immesso più biocarburante rispetto a quanto previsto dalla quota minima obbligatoria⁹⁴.

I CIC, altro non sono, perciò, in buona sostanza, che uno strumento attraverso il quale il GSE può monitorare l'operato dei soggetti obbligati, che potranno procedere, o adempiendo autonomamente, tramite l'immissione in consumo della quota minima richiesta di biocarburanti, ovvero, come si è testè detto, mediante l'acquisto della stessa o dei relativi certificati dai produttori.

Per concludere, nonostante il quadro normativo assai concisamente ivi tratteggiato, di cui al D.lgs. n. 28/2011 e ai Decreti ministeriali del 5 dicembre 2013 e 10 ottobre 2014 paia esaustivo, in relazione al sistema e alla modalità di incentivo, quali, per l'appunto, il fondamentale strumento poc'anzi descritto dei CIC⁹⁵, nell'*id quod plerumque accidit*⁹⁶, non si sono riscontrati significativi incrementi in termini di realizzazione di impianti di biometano.

Ciò, importa, come tra l'altro riconosciuto espressamente nei considerando del D.M. del 2 marzo 2018, un persistente e non indifferente ritardo, da parte dell'Italia, nel raggiungimento degli obiettivi previsti per il settore delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

⁹³ E carburanti sintetici.

⁹⁴ In sostanza, dunque, il *modus procedendi* dei CIC, consente di svincolare il rispetto dell'obbligo della materiale miscelazione del biocarburante, trasformandolo in un altro tipo di prestazione, e cioè il conseguimento di un numero di certificati tale da coprire l'onere dello specifico.

L'entità di tale quota minima sia stata definita dall'art. 1, comma 15, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.9, ove si prevede come la stessa venga determinata in percentuale, calcolata su tutto il quantitativo di carburante – benzina e gasolio – immesso in consumo nello stesso anno solare, determinata sulla base del tenore energetico.

⁹⁵ Per avere un quadro più completo del tema, appare corretto enunciare come esistano diverse specie e tipologie di CIC, così brevemente riassumibili e descrivibili:

a) CIC "ordinari": ossia quelli rilasciati per l'immissione in consumo di biocarburanti, compreso il biometano, e utilizzabili dai soggetti obbligati ai soli fini dell'assolvimento e del relativo obbligo non avanzato;

b) CIC "biometano avanzato": vengono emessi per l'immissione in consumo di biometano prodotto a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-bis del D.lgs. n. 28/2011. Essi sono utilizzabili dagli obbligati per adempiere al relativo obbligo di immissione di biometano avanzato, ed eventuali eccedenze possono essere impiegate per l'assolvimento dell'obbligo non avanzato;

c) CIC "altri biocarburanti avanzati": e cioè quelli emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati, il cui utilizzo da parte dei soggetti obbligati è analogo a quello previsto dal punto appena trattato (b).

⁹⁶ *Id est*, nella pratica applicativa.

È dunque, per tali motivi, che considerando i *target* minimi richiesti dall'Unione Europea, riferentesi all'impiego di fonti rinnovabili per l'alimentazione dell'autotrazione, il Ministero dello sviluppo economico, ha ritenuto necessario ed opportuno emanare il suddetto decreto, a piena e completa integrazione di quanto già previsto – dagli *ut supra* citati – decreti ministeriali.